



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DRAGO	PASQUALE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PAOLA	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLFETTA	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha ammesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 45/2016
depositato il 07/01/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1540/2015 TARSUTIA 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1540/2015 TARSUTIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1540/2015 TARSUTIA 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1540/2015 TARSUTIA 2012

contro:
COMUNE DI BARI
SEDE PROPRIA 70100 BARI

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

difeso da:
LIGRANI DOTT. MARCO
VIA M. AMORUSO 15 70124 BARI BA

- sul ricorso n. 46/2016
depositato il 07/01/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4605/2015 TARI 2014

contro:
COMUNE DI BARI
SEDE PROPRIA 70100 BARI

proposto dal ricorrente:

(Omissis)

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 45/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

07/07/2016 ore 09:00

N°

8533
2016

PRONUNCIATA IL:

7 LUG. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 LUG. 2016

Il Segretario



(segue)

difeso da:
LIGRANI DOTT.MARCO
VIA M. AMORUSO 15 70124 BARI BA

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 45/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

07/07/2016 ore 09:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso spedito il 12.12.2015 la società (Omissis) in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro-tempore ((Omissis) e (Omissis)), ha chiesto dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento n.1540 del 15.10.2015, emesso dal comune di Bari, avente ad oggetto l'omessa denuncia della superficie pari a mq. 235 presso la sede dell'esercizio commerciale sita in Bari, (Omissis) con la conseguente intimazione al pagamento delle somme dovute per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (procedimento, n. 45/16);

esponeva la ricorrente che sin dall'anno 2008 la società aveva denunciato le superfici, interne ed esterne, tassabili ai fini della predetta tassa, con denunce originarie e con successive denunce di rettifica, per le variazioni apportate sia all'interno del locale adibito all'esercizio commerciale (bar, pizzeria, pasticceria) sia all'esterno, per le parti utilizzate per lo svolgimento dell'attività commerciale (essenzialmente per l'installazione di gazebo, che venivano denunciati nel corso degli anni, con riduzione delle superfici per la rimozione di alcuni di essi);

in data 26.7.2013 agenti verificatori della polizia municipale, su incarico dell'amministrazione comunale, eseguivano l'accesso presso la struttura dell'esercizio commerciale per verificare la superficie dell'area tassabile esterna (si leggeva nell'avviso consegnato dagli agenti verificatori il successivo 17.10.2013: "AREA SCOPERTA - ACCERTARE SUPERFICIE TASSABILE E VIABILITA' PEDONALE PER L'ACCESSO AL LOCALE"); gli agenti accertavano una superficie complessiva tassabile pari a mq. 417,64;

sulla scorta di quell'accertamento l'amministrazione comunale rettificava (per gli anni dal 2008 al 2012) la superficie interna tassabile determinandola in complessivi mq. 299, a fronte della superficie di mq. 200 denunciata; con provvedimento in autotutela parziale del 10.3.2015 l'amministrazione riduceva la superficie da tassare a mq. 243;

quindi con il provvedimento impugnato in questa sede l'amministrazione comunale, sulla scorta del medesimo accertamento del 26.7.2013, per gli stessi anni d'imposta, contestava l'omessa presentazione della denuncia originaria per gli stessi anni determinando la superficie tassabile per mq. 235;

eccepiva la ricorrente in primo luogo l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, inviato a mezzo raccomandata con il servizio postale, con totale inosservanza delle prescrizioni e delle regole fissate per la notifica degli atti a mezzo del servizio postale dall'art. 3 l. 890/1982 (mancanza della relata di notifica, della relativa data, della sottoscrizione dell'agente, del numero cronologico e del sigillo dell'ente); osservava che l'assenza in particolare della data di ricezione impediva di verificare la tempestività del ricorso; rilevava l'impossibilità di sanare un tale vizio;

censurava le modalità di esecuzione dell'accertamento operato in data 26.7.2013, poiché i vigili accertatori, incaricati di verificare la superficie scoperta tassabile, avevano di fatto proceduto ad un distinto e diverso accertamento, documentato nel medesimo verbale delle operazioni redatto in quella sede, determinando la misura della superficie coperta, con evidente violazione dei principi di buona fede e affidamento ex art. 10 l. 212/2000;

deduceva la nullità dell'avviso di accertamento per l'assoluto difetto di motivazione, in quanto carente di ogni indicazione circa gli elementi idonei a render edotto il contribuente sul contenuto della pretesa tributaria (risultando, ad esempio, del tutto incerto se la superficie indicata nell'avviso dovesse intendersi quella coperta, ovvero quella scoperta) e delle indicazioni dei motivi di fatto e di

diritto su cui si deve fondare al pretesa azionata; unico riferimento contenuto nell'avviso era infatti quello dell'informativa redatta dal corpo della polizia municipale in data 26.7.2013; a mezzo di quella stessa informativa l'amministrazione aveva già emesso distinto avviso di rettifica, poi annullato in via di autotutela;

allo stesso modo, censurava l'altro vizio del provvedimento impugnato, per l'evidente violazione dell'onere probatorio posto a carico dell'amministrazione che intendeva esercitare la pretesa tributaria, onere non adempiuto prima dell'emissione del provvedimento; discendeva, in via logica, da tale carenza anche l'ulteriore vizio del provvedimento impugnato, che di fatto sottoponeva ad una duplice tassazione le medesime aree (coperte o scoperte che fossero), avendo la società ricorrente già presentato, per entrambe le categorie di superfici, le corrispondenti denunce ai fini TARSU;

infine, eccepiva la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento per l'anno di imposta 2009, l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni (non risultando alcuna omessa presentazione delle denunce) anche per la violazione del principio ex art. 12 d. leg. 472/97; concludeva il ricorso con la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;

con distinto ed autonomo ricorso la stessa società ha impugnato l'avviso di accertamento n.4605 del 15.10.2015, emesso dal comune di Bari, avente ad oggetto l'omessa denuncia della superficie pari a mq. 235 presso la sede dell'esercizio commerciale sita in Bari, (Omissis) con la conseguente intimazione al pagamento delle somme dovute per l'anno 2014 a titolo di TARI (proc. n. 46/16); il ricorso era fondato sui medesimi motivi su esposti e concludeva analogamente con la richiesta di declaratoria di nullità e di sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato;

in entrambi i procedimenti l'amministrazione comunale, cui il ricorso era stato notificato il 12.12.2015 e 15.12.2015, si costituiva tardivamente; in dettaglio, nel proc. N. 45/16 l'amministrazione si costituiva in data 17.3.2016; contestava l'inesistenza della notifica dell'avviso, deducendo in ogni caso la sanatoria del vizio denunciato; contrastava il difetto di motivazione dell'avviso, chiarendo che il rapporto informativo dei vigili era stato consegnato alla parte interessata, che era presente all'accertamento e conosceva i risultati dell'attività, che avevano riguardato la parte retrostante del locale attrezzata con arredi e strutture, tali da poterla utilizzare per l'attività commerciale; aggiungeva che tale situazione era stata documentata con fotografie che allegava all'atto di costituzione; confermava l'esistenza dell'area descritta anche con un documento estratto da un sito internet (*google maps*) con visione dall'alto della struttura interessata; contestava infine sia alcuna intervenuta decadenza dal potere di accertamento, sia l'illegittimità delle sanzioni applicate;

nel proc. N. 46/16 l'amministrazione si costituiva in data 18.2.2016, limitandosi a contestare la richiesta cautelare diretta alla sospensione dell'atto impugnato, senza formulare alcuna difesa nel merito;

in entrambi i procedimenti veniva disposta dalla Commissione adita la sospensione degli avvisi di accertamento impugnati; quindi con decreto del Presidente dell' 11 marzo 2016 veniva disposta la riunione dei procedimenti;

con memorie depositate il 15 giugno 2016 l'amministrazione illustrava i motivi di difesa nel procedimento, riunito n. 46/16; deduceva sui motivi di impugnazione proposti, relativamente ai profili dell'omessa motivazione dell'avviso, del mancato rispetto dell'onere della prova gravante sull'amministrazione e sui profili di illegittimità delle sanzioni applicate; in data 24 giugno 2016 la ricorrente ha depositato memorie di risposta, con le quali ha eccepito l'inammissibilità del contenuto delle memorie depositate, in quanto attraverso le stesse l'amministrazione aveva

illegittimamente ampliato il contenuto delle difese contenute negli originari (tardivi) atto di costituzione in giudizio;
nell'odierna udienza, sono comparsi i procuratori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti di costituzione; la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono fondati e vanno dunque accolti, in relazione all'assorbente profilo del censurato difetto di motivazione;
quanto alle eccezioni afferenti l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, esse non appaiono fondate, sia in quanto le omissioni dedotte non attengono alla funzione essenziale della notifica eseguita (cfr. Cass. civ., sez. trib., 08-07-2015, n. 14245: *"In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse"*), sia perché i vizi lamentati, sotto il profilo dell'incertezza dell'effettiva data da cui computare i termini per l'impugnazione, non sono rilevanti nella specie atteso che la ricorrente ha provveduto a spedire i ricorsi nei termini di legge e ha dato prova, attraverso l'articolazione del ricorso, di avere avuto conoscenza degli avvisi di accertamento; allo stesso modo l'eccezione processuale formulata dalla ricorrente, in ordine alla formulazione, attraverso le memorie illustrative depositate nei termini, di difese non svolte negli originari atti di costituzione, non è condivisibile, in quanto la stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente ha statuito unicamente che *"l'art. 23 comma 3 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 prescrive alla parte resistente, che si costituisce, di esporre nelle proprie controdeduzioni tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio, tra le quali certamente rientra l'eccezione di prescrizione, non rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 2938 cod. civ. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere dedotta per la prima volta con la memoria illustrativa prevista dall'art. 32 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la quale non può determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio attraverso l'allegazione di fatti nuovi, impeditivi all'accoglimento del ricorso, non esposti nelle controdeduzioni"* (Cass. 10 giugno 2016 n. 11943); al contrario, la legge e l'interpretazione che ne è stata fornita dalla S.C. non fissa limite alcuno, nel rispetto dei termini e dei poteri riconosciuti attraverso il deposito degli atti di costituzione e delle memorie, nell'esposizione delle difese in generale, come avvenuto nella specie;
è invece fondato il motivo di impugnazione con il quale la ricorrente società ha censurato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato; la lettura dell'avviso di accertamento, infatti, non consente in modo alcuno di comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l'amministrazione comunale, avuto riguardo in primo luogo all'esistenza di precedenti denunce delle superfici tassabili, presentate dalla ricorrente, che concernevano sia le aree coperte che quelle scoperte; inoltre, anche il verbale con cui veniva documentato l'intervento eseguito dagli agenti della polizia municipale, non fornisce dati comprensibili e non equivoci sull'oggetto e sull'esito del


controllo eseguito (essendo stato originariamente disposto per verificare l'area scoperta e quella di accesso pedonale all'esercizio in questione, e poi risultando compilata con un'indicazione non corrispondente alle aree scoperte e con una descrizione del tutto generica e onnicomprensiva);
evidente, in una siffatta situazione di fatto, l'impossibilità per il contribuente di comprendere l'esatta consistenza della pretesa tributaria e, conseguentemente, l'ambito delle difese da preparare e svolgere mediante gli atti introduttivi e di integrazione delle difese;
l'accoglimento del motivo ora esposto, avente carattere assorbente, esime dall'esame degli ulteriori motivi di impugnazione;
quanto alle spese del giudizio, in ragione della soccombenza dell'amministrazione, la stessa va condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 500, oltre accessori come per legge e tariffa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti; condanna il Comune di Bari – in persona del Sindaco pro-tempore – al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000 (duemila), somma già comprensiva del contributo unificato assolto, oltre oneri fiscali di legge.

Così deciso in Bari, il 7 luglio 2016

Il Giudice relatore
Dr.  Di Paola

Il Presidente
Dr.  Drago